



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, “Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza” e in particolare l’art. 2;

VISTO il D.M. n.22270 del 9 giugno 2005 con il quale è stato istituito il Libro genealogico del gatto di razza gestito dall'Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI) di Torino ed è stato approvato il relativo disciplinare;

VISTA la nota n. 6/SN/sf del 9 gennaio 2024 con la quale l’ANFI ha chiesto l’approvazione del nuovo testo del Disciplinare del gatto di razza e delle norme tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nelle riunioni del 20 settembre 2023 e del 17 novembre 2023;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali ai testi dei documenti trasmessi, riguardanti, tra l’altro, anche la numerazione degli articoli;

CONSIDERATO che il “*Disciplinare per l’attuazione del programma genetico del gatto di razza e le “Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza”* così come rimodulati, risultano rispondere alle finalità di conservazione e di miglioramento genetico delle razze feline in linea con la normativa sopra richiamata;

RITENUTO opportuno, in considerazione dell’elevato numero di libri genealogici della specie felina riconosciuti, ridurre nelle rispettive Commissioni Tecniche Centrali il numero di rappresentanti di questo Ministero da due ad uno;

RITENUTO che la composizione della Commissione Tecnica Centrale, così come riformulata, risulti idonea a garantire una rappresentanza adeguata per il perseguimento dei compiti tecnici cui la stessa è deputata e, in particolare, per la valutazione dei criteri per il miglioramento dei gatti di razza e degli indirizzi di selezione, compresa l’ammissione al Libro Genealogico di nuove razze riconosciute;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, registrata dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024, n. 64727, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 5 marzo 2024 n. 108781, in corso di registrazione, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei Conti al n. 320 il 6 marzo 2024;

DECRETA

Articolo unico – È approvato il nuovo Disciplinare del gatto di razza, costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione del programma genetico del gatto di razza (All. 1) e dalle “Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza” (All. 2)*”, i cui testi sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

ALL. 1

**DISCIPLINARE
DEL LIBRO GENEALOGICO
DEL GATTO DI RAZZA**

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del 29 dicembre 1992 n. 529, il libro genealogico dei gatti di razza è istituito e gestito dall'Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI), giuridicamente riconosciuta con D.M. del 6 agosto 1997, ed è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa dell'Unione Europea e Nazionale

Capitolo I

ORGANIZZAZIONE LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo dei gatti di razza. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Art. 3

1. Allo svolgimento delle attività del Libro, l'ANFI provvede mediante:
- 1) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - 2) L'Ufficio Centrale (UC) del libro genealogico;
 - 3) Il Corpo degli Esperti. (CdE).

Art.4

Commissione Tecnica Centrale

1. La CTC studia e determina i criteri per il miglioramento dei gatti di razza, gli indirizzi di selezione, compresa l'ammissione al Libro Genealogico di nuove razze riconosciute e propone modifiche al presente disciplinare.
2. La CTC è composta da:
 - a) un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - b) un rappresentante del Ministero della salute – servizi veterinari;
 - c) due esperti in zootecnica felina, nominati dal MASAF tra nominativi proposti dall'ANFI, di cui almeno uno docente o ricercatore universitario;
 - d) 4 rappresentanti degli allevatori, appartenenti ai diversi raggruppamenti di razza, nominati dal Consiglio Direttivo dell'ANFI;
 - e) Un rappresentante del Corpo degli Esperti nominato dal Consiglio Direttivo dell'ANFI;
 - f) il Presidente dell'ANFI o suo delegato;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

3. Il segretario nazionale o un suo delegato partecipa alle riunioni della CTC con funzioni di verbalizzante senza diritto di voto.
4. La CTC elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più componenti, gli stessi saranno sostituiti con le stesse modalità previste al punto 2 di questo articolo con le quali vengono nominati i membri della stessa CTC.
5. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vicepresidente. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima della data di riunione. Di ogni riunione della CTC sarà redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. La Commissione ha facoltà, per l'esame di particolari problemi, di costituire appositi gruppi di lavoro

Art. 5

Ufficio Centrale del Libro Genealogico

1. L'UC del libro genealogico provvede a:
 - a) garantire l'operatività del libro genealogico;
 - b) compilare ed aggiornare moduli e schedari;
 - c) ad effettuare l'elaborazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalle norme tecniche ai fini della valutazione dei soggetti;
 - d) rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare;
 - e) controllare, anche attraverso ispezioni, allevamenti o singoli soggetti, a garanzia della veridicità delle dichiarazioni al libro genealogico per iscrizione di cucciolate o soggetti;
2. L'UC è composto dall'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie all'adempimento degli scopi e finalità di cui al precedente articolo 2 ed è coordinato dal Segretario nazionale del libro. Responsabile dell'attività dell'UC, dell'applicazione del disciplinare e delle norme tecniche e dell'attuazione delle delibere della CTC è il Presidente Nazionale dell'ANFI.

Art. 6

Corpo degli Esperti

1. Il **Corpo degli Esperti**, composto da tecnici specializzati iscritti in apposito Albo istituito dall'ANFI è regolato da apposite norme tecniche, predisposte dall'UC su conforme parere della CTC, ed approvate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 7

Registro degli Allevatori e Proprietari

1. È istituito il Registro degli Allevatori e dei Proprietari, nel quale sono iscritti:
 - a) gli allevatori, cioè i proprietari di una femmina che abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al libro genealogico;
 - b) i proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico.

Capitolo II ARTICOLAZIONE

DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 8

1. Il Libro genealogico si suddivide, ai fini di una corretta registrazione, in:

- a) il Libro Origini Italiano (LOI) definito al successivo Art. 9 del presente Disciplinare
- b) il Libro del Registro Iniziale (RIEX) definito al successivo Art. 10 del presente Disciplinare

2. Il Libro genealogico potrà essere articolato, ai fini della registrazione, in diverse Sezioni che sono costituite in funzione del documento di ingresso e del relativo standard di riferimento e/o della specifica richiesta di iscrizione da parte degli utenti. L'articolazione delle Sezioni è definita nelle NT di Registrazione del Libro Genealogico del Gatto di Razza.

3. La registrazione dei soggetti in ogni singola Sezione avverrà in base a quanto previsto ai successivi Artt. 9 e 10.

Art. 9

Libro Origini Italiano (LOI)

1. Il LOI è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di razza. Possono essere iscritti i soggetti, maschi e femmine, con almeno tre generazioni di ascendenti note e riconosciute ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.

2. Possono essere iscritti al LOI:

- a) i soggetti figli di genitori iscritti al LOI;
- b) i soggetti figli di genitori iscritti al RIEX, ma con almeno tre generazioni note di ascendenti;
- c) i soggetti stranieri con almeno tre generazioni note e riconosciute, provenienti da altri LOI riconosciuti equipollenti dall'ANFI ed in possesso dei caratteri di razza previsti nelle norme tecniche.

Art. 10

Registro Iniziale (RIEX)

1. Il RIEX (già LIR) è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di razza, maschi e femmine fino a due generazioni di ascendenti note e riconosciute ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.

2. Possono essere iscritti al RIEX:

- a) i soggetti figli di genitori iscritti al RIEX;
- b) i soggetti che non abbiano i requisiti per essere iscritti al LOI;
- c) i soggetti stranieri con almeno due generazioni note provenienti da altri RIEX riconosciuti equipollenti dall'ANFI ed in possesso dei caratteri di razza previsti nelle norme tecniche;
- d) i soggetti, maschi e femmine, con una sola generazione nota di ascendenti ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per la razza di appartenenza;
- e) i soggetti dei quali non risulti l'origine, ma che presentino i caratteri di tipicità della razza, appurate da esperti in fase di giudizio espositivo tali da farli ritenere di razza pura, per le razze ove questo sia consentito ed indicato dalle Norme Tecniche;
- f) le iscrizioni sono effettuate sulla base della aderenza allo standard di razza, descritto nelle

Norme Tecniche.

3. Inoltre, verranno iscritti al RIEX anche quei soggetti per i quali l'Ufficio Centrale abbia autorizzato specifici programmi di allevamento volti al miglioramento e alla salvaguardia di una determinata razza secondo quanto stabilito dalla Commissione Tecnica Centrale nell'Allegato B delle Norme Tecniche.

Art. 11

Identificazione dei soggetti iscritti al Libro genealogico

1. I criteri concernenti l'identificazione dei soggetti iscritti al libro genealogico sono riportati nelle norme tecniche.

Art. 12

Obiettivi di selezione

1. Le attività di miglioramento selettivo, di cui al presente disciplinare, sono svolte sotto la vigilanza del MASAF, ed hanno i seguenti obiettivi:

- a) determinazione e fissazione dei caratteri genetici delle varie razze in base agli standard di razza;
- b) diminuzione della possibilità statistica dell'insorgere di malattie, malformazioni di carattere genetico o problemi di natura comportamentale;
- c) ampliamento del patrimonio zootecnico con particolare riguardo alle razze cosiddette "rare";
- d) valutazione e riconoscimento di nuove razze.

Capitolo III

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Art. 13

1. Le mostre, le esposizioni e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i soggetti iscritti al libro genealogico sono organizzate secondo le apposite norme tecniche, predisposte dall'UC su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Capitolo IV

BANCA DATI, CERTIFICATI E DOCUMENTI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 14

1. Per il funzionamento del libro genealogico è costituita, presso l'ANFI, un'unica banca dati contenente le informazioni riguardanti gli allevamenti aderenti, i proprietari ed ogni singolo soggetto iscritto al libro genealogico.

2. La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentire l'agevole e tempestiva consultazione dei libri, di cui all'art. 8, ed il rilascio di certificati ufficiali.

3. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni mediante:

- a) Modello "Dichiarazione di monta" redatto dal proprietario dello stallone qualora sia differente

- dal proprietario della fattrice;
- b) Modello “Denuncia di nascita” redatto dal proprietario della fattrice;
 - c) Modello “Domanda di iscrizione al libro genealogico” predisposto dall’UC deve contenere tutte le notizie, necessarie alla corretta iscrizione dei soggetti al LOI/RIEX, e deve essere inoltrato, debitamente compilato firmato e datato, dal proprietario della fattrice nei tempi previsti dalle norme tecniche.
 - d) Modello “Scheda per la valutazione morfologica” compilato e firmato da un esperto di razza ed inoltrato dal proprietario del soggetto per le finalità indicate nelle norme tecniche
4. I modelli, di cui al precedente punto, sono predisposti dall’UC ed approvati dalla CTC e devono essere compilati ed inviati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche.
5. Le informazioni contenute nella banca dati consentono:
- a) la gestione informatica ed il mantenimento del Registro degli allevatori e dei proprietari e dei LOI e RIEX;
 - b) il rilascio del Certificato Genealogico

Art. 15

Certificati del libro genealogico

1. Certificato Genealogico

Il certificato genealogico viene rilasciato all'allevatore (o al proprietario) che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dalle Norme Tecniche.

Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo certificato originale, su richiesta motivata dell'allevatore o proprietario potrà essere rilasciato un secondo certificato genealogico sul quale verrà stampata in evidenza la parola “DUPLICATO”.

Sul certificato genealogico vengono registrati l'iscrizione al LOI o al RIEX il nome dell'allevatore e, progressivamente, i nomi degli eventuali successivi proprietari. La richiesta di rilascio del certificato genealogico, ovvero la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà su detto certificato costituisce domanda di iscrizione al libro genealogico di cui all'art. 8 e comporta pertanto l'accettazione, da parte dell'allevatore o del proprietario richiedente, di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare.

2. Eventuali altri moduli, registri e schede che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento del servizio saranno ideati e approvati preventivamente dalla CTC.

Capitolo V

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E FUNZIONAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 16

1. Gli allevatori ed i proprietari iscritti all'apposito registro di cui all'art. 7 sono tenuti a comunicare all'UC tutte le inseminazioni, le nascite, gli acquisti, gli affidamenti (hosting), le morti, le cessioni, i furti e gli smarrimenti di soggetti di loro proprietà iscritti al libro genealogico, secondo le modalità prescritte dall'UC.

Art. 17

1. L'allevatore o il proprietario di soggetti iscritti al libro genealogico si impegna:
- a) ad osservare il presente disciplinare e le relative norme tecniche;
 - b) ad ottemperare alle disposizioni dell'UC;
 - c) a fornire agli organi competenti del libro genealogico chiarimenti e notizie riguardanti i

soggetti iscritti;

- d) a consentire il prelievo di campioni biologici dei propri soggetti per i quali si rendano necessarie delle analisi, secondo le modalità indicate nelle norme tecniche

Art. 18

1. La registrazione del nome dell'allevamento (Affisso) è obbligatoria dopo la seconda cucciolata e dovrà soddisfare i requisiti indicati dalle norme tecniche, approvate dalla CTC.
2. L'ammissione dell'allevamento all'elenco degli affissi è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'ANFI. L'allevatore che ritenga inaccettabile la mancata registrazione del nome del proprio allevamento può ricorrere alla CTC.

Art. 19

1. Per infrazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 17 e 18, gli allevatori ed i proprietari di soggetti iscritti al LOI/RIEX/RS sono passibili dei seguenti provvedimenti:
 - a) ammonimento;
 - b) annullamento dell'iscrizione di determinati soggetti;
 - c) sospensione dal registro degli allevatori e dei proprietari;
 - d) radiazione dal registro degli allevatori e dei proprietari;
 - e) denuncia all'autorità giudiziaria in casi di frode.
2. I provvedimenti di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono disposti dall'UC. I provvedimenti, di cui ai punti c), d), ed e) sono deliberati dall'ANFI su proposta dell'UC e su conforme parere della CTC.

Capitolo VI

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 20

1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico l'ANFI provvede con risorse tratte da:
 - a) quote associative;
 - b) proventi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - c) contributi utili allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - d) contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia di zootecnia;
 - e) altre eventuali entrate.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito sarà perseguito a norma di legge.

Art. 22

1. Le modifiche del presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o proposte dall'ANFI su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data indicata nel relativo decreto di approvazione.

Art. 23

Norme Tecniche

1. Le norme tecniche relative al libro genealogico, quelle relative al corpo degli esperti e quelle sulle mostre ed esposizioni, costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
2. Le modifiche alle norme tecniche di iniziativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entrano in vigore dalla data indicata dal relativo decreto di approvazione o, se non indicata, dopo 90 giorni dalla comunicazione, quelle proposte dall'ANFI, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse, tramite PEC o altri canali ufficiali equivalenti, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data indicata nel decreto stesso o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.